

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 06/11/2015

N° 157

OGGETTO:

Istituzione Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Imperia.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Avv. FABIO NATTA con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Avv. GIULIA COLANGELO

ADOTTA

Il Decreto di seguito riportato:

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la legge del 7 aprile 2014 n° 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°81 del 07/04/2014 prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 88, che la Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l’art. 33 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/12/CE*”, prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenze e precisamente:
 - comma 3 del d.lgs. 163/06 “*Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*”;
 - comma 3-bis che “*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.*”
- da ultimo, la legge n. 107/2015 ha differito al primo novembre 2015 il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Premesso inoltre che l’art. 13 della legge 13 agosto 2010 n°136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità per l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (di seguito denominate S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

Deliberazione di Presidente (ex Giunta) n. 91 del 06/11/2015

l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Ritenuto che,

- la Regione Liguria ha provveduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 del 09 maggio 2003 come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 51/2012, e ha stipulato in data 18 settembre 2012 una convenzione quadro tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Regione Liguria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 di attuazione della legge 13 agosto 2010 n°136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- con detta convenzione quadro è stata regolamentata l'attività della Stazione Unica Appaltante della Regione (di seguito denominata S.U.A.R.) per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara per lavori pubblici di importo, al netto dell'I.V.A., superiore o pari a 500.000,00 euro attraverso la stipula di apposite convenzioni con i soggetti aderenti;
- ai sensi della predetta convenzione quadro rimane facoltà della S.U.A.R. svolgere le procedure di gara per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro previa specifica delega e motivato accordo con il soggetto aderente;

Preso atto che:

- la Regione Liguria ha approvato la legge di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 07 aprile 2014 n°56, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- l'art. 4 della suddetta legge regionale stabilisce che *“le Province, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) soggetto aggregatore ai sensi della legge regionale 41/2014 costituendo la stazione unica appaltante (S.U.A.) di riferimento per i Comuni appartenenti ai relativi territori”*;
- la Regione Liguria ha promosso un incontro con le Province Liguri per illustrare una bozza di protocollo di intesa per lo sviluppo di un sistema di raccordo e collaborazione tra stazioni appaltanti al fine di addivenire ad un sistema uniforme di acquisti delle pubbliche amministrazioni liguri;
- detto protocollo ha lo scopo di sviluppare sinergie e forme di collaborazione in materia di appalti pubblici tra la Regione Liguria e le stazioni appaltanti liguri;

Considerato inoltre che la costituzione della S.U.A. provinciale :

- renderebbe, da un lato, più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento e, dall'altro, garantirebbe maggiore celerità delle procedure,
- consentirebbe, utilizzando specifiche professionalità presenti all'interno dell'ente e presso gli enti aderenti, di ottenere *standard* tecnici e di qualità più elevati;
- consentirebbe di razionalizzare gli acquisiti e di trarre un beneficio economico dalle maggiori economie derivanti dai ribassi collegati alle procedure di gara di importo considerevole;

— costituisce requisito fondamentale per dare attuazione alla legge regionale sul riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 07 aprile 2014 n°56;

Ritenuto necessario per quanto esposto ai capoversi precedenti istituire, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge regionale in materia di riordino delle funzioni, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Imperia nell'ottica di fornire un supporto tecnico-amministrativo ai Comuni della Provincia di Imperia;

Vista l'allegata nota n. 42128/15 a firma del Dirigente del Settore Avvocatura – Affari Legali;

Preso atto che il Comune di Sanremo ha richiesto di avvalersi della S.U.A. anche come supporto per gli appalti già banditi, previa convenzione integrativa ;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e successive modifiche;

Visto che il Responsabile del **Settore Finanziario**, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di istituire**, per le motivazioni di cui in premessa, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Imperia.
3. **Di approvare** la bozza di Convenzione – Schema da proporre ai Comuni interessati costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. **Di approvare** la bozza di convenzione integrativa per il Comune di Sanremo allegata al presente atto parte integrante.
5. **Di dare atto che** la costituzione della S.U.A. provinciale costituisce requisito fondamentale per dare attuazione alla legge regionale sul riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 07 aprile 2014 n° 56

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

Deliberazione di Presidente (ex Giunta) n. 91 del 06/11/2015

atteso che ai sensi della predetta legge regionale le Province, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali, acquisiscono altresì il ruolo di articolazioni funzionali della Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) attraverso la stazione unica appaltante (S.U.A.).

6. Di impartire al Dirigente del Settore Avvocatura — Contratti - Appalti – Espropriazioni – Sanzioni Amministrative direttiva per la predisposizione degli atti conseguenti.
7. Di dare atto che la presente verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale.

IL PRESIDENTE
AVV. FABIO NATTA

IL SEGRETARIO
AVV. GIULIA COLANGELO
